



355085004082

Prot. Usc.: U-CO21-01202 / 10/11/2021

SANB S.p.A.

## **S.A.N.B. S.P.A.**

Via Mangilli A.C. - 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

### **DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO-N N. AU-21-408 DEL 10/11/2021**

**OGGETTO: Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione della Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata - LOTTO 1 CIG 8763087827; LOTTO 2 CIG 8763093D19 ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/90 e s.m.i.**

#### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

**VISTA** la Determinazione n. 213 del 27/05/2021 con la quale veniva indetta la procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata - LOTTO 1 CIG 8763087827; LOTTO 2 CIG 8763093D19, dell'importo complessivo di progetto di € 566.500,00 (euro cinquecento sessantaseimila cinquecento/00) oltre IVA di legge;

**VISTA** la Determina dell'Amministratore unico n. 370 del 11/10/2021 con la quale la gara per l'affidamento della Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata - LOTTO 1 CIG 8763087827; LOTTO 2 CIG 8763093D19 veniva aggiudicata a EUROSINTEX SRL P. IVA. 02448130167, con sede legale in Ciserano (BG) via Brescia n. 1/A-1/B, per un punteggio complessivo pari a 71,333 per il lotto n. 1 e pari a 78,946 per il lotto n. 2;

**VISTA** la relazione del RUP del 19/10/2021 Prot. U-C021-01143/19/10/2021 che, nella sua qualità di direttore generale, nonché di procuratore responsabile per la corretta ed esatta attuazione delle norme e procedure in materia contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della SANB, relazionava in merito al lavoro espletato dalla Commissione giudicatrice chiamata a rivedere le operazioni di valutazione delle offerte tecniche nuovamente disposte a seguito di provvedimento del RUP n. 2/2021 del 28/09/2021;

**CONSIDERATE** le ragioni poste a fondamento della relazione del 19/10/2021 Prot. U-C021-01143/19/10/2021 avanzata dal RUP della procedura in questione, Ing. S. Mastroillo;

**CONSTATATO** dalla relazione del RUP che l'operato della Commissione di gara non risulta conforme alle indicazioni fornite dallo stesso RUP con le determinazioni n. 1 del 03 agosto 2021 e n. 2 del 28 settembre 2021;

**RILEVATO** che in tale ultimo provvedimento si richiedeva di rivedere l'offerta *“correggendo, nel rispetto della formula indicata in atti, eventuali errori di calcolo, secondo le indicazioni previste nel disciplinare di gara, senza alterare e/o modificare l'attività valutativa discrezionale già*

*espletata e fermo restando il rispetto – nella relazione tecnica prodotta dall'operatore economico – delle specifiche minime richieste nel capitolato speciale d'appalto”;*

**PRESO ATTO** che dai verbali delle sedute riservate poste in essere dalla Commissione di gara, emergono senza alcun dubbio e in maniera evidente una pluralità di valutazioni ed attribuzioni di “nuovi” punteggi non in linea con i criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara, i quali hanno portato ad una assoluta incertezza della validità dell'attività di valutazione, a più riprese rivisitata dalla Commissione stessa;

**RILEVATO** che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto rivedere l'offerta tecnica emendando solo gli errori di calcolo, in applicazione delle formule in atti indicate e non già modificare e rivisitare l'attività valutativa discrezionale già espletata, ciò nel rispetto del principio di segretezza delle offerte;

**CONSIDERATO** che la separazione tra offerta economica e offerta tecnica ha una derivazione giurisprudenziale univoca e consolidata tesa a garantire che la Commissione giudicatrice, nell'ambito delle proprie valutazioni discrezionali, non sia condizionata dalla conoscenza di un'eventuale offerta economica; tale principio è stato violato nel momento in cui la Commissione giudicatrice ha modificato la propria valutazione discrezionale, così compromettendo i principi di imparzialità dell'operato dell'Amministrazione (Cons. Stato, V, 20 luglio 2016 n. 3287 ed ulteriore giurisprudenza ivi cit. Sez. V, 19 aprile 2013 n. 2214; 11 maggio 2012, n. 2734 e 21 marzo 2011, n. 1734);

**CONSIDERATO** che, anche a voler leggere in modo integrato tutte le informazioni fornite dalla Commissione di gara con la lettura dei verbali relativi alle sedute riservate, non risulta possibile ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi numerici, così da poterne verificare la logicità e ragionevolezza e consentire ai concorrenti di comprendere le ragioni poste alla base del giudizio ricevuto per le rispettive offerte tecniche;

**RILEVATO** inoltre che, anche a parziale giustificazione dell'operato della Commissione di gara, alcuni criteri riportati nelle tabelle di valutazione incluse nella disciplina di gara sono stati erroneamente classificati *ab initio* come discrezionali (D) mentre, di fatto, avrebbero dovuto essere qualificati di natura tabellare ovvero, al più, del tipo quantitativo;

**PRESO ATTO** che tale erronea classificazione ha contribuito a fuorviare l'operato della Commissione Giudicatrice, inducendola ad operare una graduazione dei punteggi non giustificata dalla testuale definizione del criterio o sub-criterio;

**RILEVATO** che alcuni criteri discrezionali richiedevano, prima dell'inizio dei lavori, che la commissione fosse messa nelle condizioni di conoscere le modalità di attribuzione dei relativi punteggi, giacché tali modalità non risultavano specificate nelle tabelle di valutazione facenti parte degli atti di gara;

**RILEVATO**, altresì, che era assolutamente necessario che venissero indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui avrebbe dovuto attenersi la Commissione per la valutazione delle offerte, rendendo così trasparente il percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi;

**RITENUTO** che la complessa articolazione di questi ultimi, unitamente all'applicazione del fattore di incidenza del singolo prodotto, ha comportato criticità nelle modalità di calcolo, determinando errori nell'attribuzione dei punteggi;

**PRESO ATTO** che la modifica delle valutazioni discrezionali (effettivamente tali o perché come tali ritenute) in fase di rivalutazione delle offerte tecniche insieme alle criticità emerse in ordine alla stessa griglia di valutazione rende nel complesso e *in toto* inaffidabili tutte le valutazioni effettuate e/o effettuabili;

**CONSIDERATO** che il procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione risulta irrimediabilmente compromesso, complessivamente viziato e certamente non funzionale a soddisfare il generale interesse della collettività al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti;

**CONSIDERATO** che non è possibile – per tutte le ragioni sopra esposte e considerate nel loro complesso e nella loro reciproca interferenza - applicare nella specie il principio di conservazione degli atti, operando tramite autotutela parziale e circoscritta solo a talune delle fasi del procedimento di valutazione delle offerte tecniche;

**RAVVISATO** l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento delle Determinazioni dell'A.U. n. 213 del 27/05/2021 e n. 370 del 11/10/2021, al fine di rimuovere tutte le criticità riscontrate ciò nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e libera concorrenza connaturati alla natura di questa società e alle ragioni stesse per le quali la SANB è stata costituita;

**CONSIDERATO** che da una approfondita ponderazione degli interessi in gioco, l'interesse pubblico a ripristinare la legittimità del procedimento di gara ad evidenza pubblica è preminente rispetto agli interessi dei destinatari e dei contro-interessati;

**CONSIDERATO**, altresì, che trattasi di prodotti che per loro natura devono essere durevoli nel tempo, oltre ad essere funzionali ad un servizio di nuova istituzione per i territori coinvolti, è interesse di questa società assicurare la migliore e più corretta individuazione dell'aggiudicatario della fornitura stessa, attesa l'importanza e le caratteristiche del servizio cui la stessa è finalizzata;

**CONSIDERATO** che il provvedimento di aggiudicazione non è ancora efficace, che non è stato stipulato alcun contratto, né tanto meno si è dato avvio all'esecuzione anticipata dello stesso, né si è provveduto ad alcun ordine in merito e che si sta intervenendo entro un termine ragionevole, anzi con estrema tempestività;

**CONSIDERATO** che con nota del 20/10/2021 Prot. U-CO21-01144 inviata a mezzo pec a tutti i concorrenti, come per legge, veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per l'annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della stessa Legge, delle Determinazioni n. 213 del 27/05/2021 e n. 370 del 11/10/2021 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con efficacia *ex tunc*;

**CONSIDERATO** altresì che entro il 9 novembre u.s., termine ultimo dato ai concorrenti per presentare memorie scritte, documenti e osservazioni, nulla è pervenuto, né alcuno entro il medesimo termine ha chiesto di essere udito in contraddittorio;

**RITENUTI** sussistenti i motivi di interesse pubblico per l'annullamento in autotutela ex art 21-

nonies L. 241/90 delle Determinazioni n. 213 del 27/05/2021 e n. 370 del 11/10/2021 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

**CONSIDERATO** altresì che SANB ha urgenza di indire nuova procedura per l'affidamento della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata;

### **DETERMINA**

- ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/90 e s.m.i. l'annullamento in autotutela delle Determinazioni n. 213 del 27/05/2021, n. 370 del 11/10/2021 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi alla gara suddivisa in due lotti della Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata - LOTTO 1 CIG 8763087827; LOTTO 2 CIG 8763093D19;
- di non prevedere, per i motivi su esposti, nessun indennizzo nei confronti degli OO.EE. concorrenti nella procedura de quo;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet [www.sanbspa.it](http://www.sanbspa.it), nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013;
- di darne debita comunicazione ai concorrenti, ai sensi della normativa vigente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Avv. Nicola Roberto Toscano**

Firmato digitalmente da

**NICOLA TOSCANO**

**C = IT**